



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 07-01-2021

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 07-01-2021

**Oggetto: SOSPENSIONE DEL COMPARTO NON ALIMENTARE DEL
MERCATO QUINDICINALE DI VIALE A. MORO.**

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio, il Sindaco **INCATASCIATO GIUSEPPE**

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge in Viale Aldo Moro il consueto mercato quindicinale;

Visto che, nel Comune di Rosolini, si svolge un mercato dove sono presenti n.160 operatori per il settore non alimentare e n. 14 per quello alimentare;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a livello locale;
- il permanere della difficoltà dal punto di vista dei controlli, nonostante le misure di contingentamento previste ed applicate nell' area mercatale nel recente passato, di garantire l'assoluta assenza di assembramenti all'interno di tale area, in ossequio alle misure previste dall'ordinanza sindacale n. 39 del 19.06.2020;

Considerato:

- che è necessario garantire il diritto alla salute dei cittadini, come previsto dalla Costituzione italiana e, quindi, il diritto alla salute della comunità locale;

- che lo Stato e gli altri Enti, tra i quali gli Enti Locali, devono assumersi il principale compito della

tutela della salute dei cittadini;

- che è urgente ed indifferibile mettere in atto tutte le azioni dirette alla tutela della salute dei cittadini, per la comunità locale;

Ritenuta l'imminenza di nuove disposizioni governative in ordine alla determinazione delle aree a rischio Covid (zone rosse, arancioni e gialle);

Richiamato:

l'art. 50 T.U.E.L. comma 5, il quale recita: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

l'art. 50 T.U.E.L., comma 7- bis.1., che così recita "l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (comma introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018);

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

Ritenuto di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la salute della comunità locale;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- Di disporre, la sospensione, dal 08 Gennaio 2021 sino al giorno 20 Gennaio 2021, per motivi inerenti la tutela della salute della comunità locale, in relazione alla problematica epidemiologica da COVID – 19, del consueto mercato quindicinale che si svolge il primo venerdì e il 22 di ogni mese in Viale Aldo Moro, **per le attività di vendita dei prodotti non alimentari**, rimanendo in vigore per le attività alimentari, tutte le prescrizioni di cui alla Determina n. 58 del 18/11/2020, posizionandole all'interno di Viale A. Moro, nel tratto compreso tra Piazza degli Angeli e Via Ariosto, con la medesima ubicazione già utilizzata in Via Rimembranza e ciò anche al fine di garantire il percorso unidirezionale, secondo la seguente assegnazione:

Lato Giardino: n. 1A CASIRARO PIETRO (m. 6x2) – n. 2A MONTESANO ANGELO (m. 6x2) – n. 3A VIOLA ANTONINO (m. 8x2) – n. 4A DI ROSA GIOVANNI (m. 10x2) – n. 5A MODICA GIOVANNI (m. 10x2) – n. 6A CACCAMO ORAZIO (m. 8x2) – n. 7° TIRELLA MARIA GRAZIA (m. 8x2) ;

Lato Abitazioni: n. 8A MONTESANO GIOVANNI (m. 6x2) – n. - 9A SORTINO PIETRO (m. 8x2) – n. 10A CANNARELLA GIOVANNI (m. 6x2) – n. 11A DI ROSA SALVATORE (m. 6x2) – n. 12A DI ROSA LINO (m. 6x2) – n. 13A GIUNTA CONCETTO (m. 6x2) – n.14A DI TOMMASI SALVATORE (m. 10x2);

- Di attenersi scrupolosamente alle normative previste per il contenimento del contagio Covid-19 così come specificato nelle linee guida nazionali, regionali e nelle citate Ordinanze Sindacali e di osservare tassativamente gli orari di montaggio e smontaggio previsti nel vigente regolamento comunale;

- Ai Responsabili del VII del IV e V Settore la predisposizione degli atti necessari e consequenziali allo svolgimento del suddetto mercato;

L'inosservanza dei precetti di cui in precedenza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50 comma 7 bis.1 del T.U.E.L. e delle ulteriori vigenti norme previste in materia.

Copia della presente ordinanza va affissa all'Albo pretorio, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Rosolini, ai Responsabili del Servizio Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-01-2021 al 22-01-2021

Lì 07-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE